

CAPITOLI
DEL MONTE
DEL MATRIMONIO
DI BOLOGNA.



In Bologna per Alessandro Benacci. M D LXXXIII.

Con licenza de' Superiori.

MONTE DEL MATRIMONIO

ISTITUTO DI PREVIDENZA

PER LA FAMIGLIA

(fondato in Bologna nel 1583)

S T A T U T O

**Approvato dall'Assemblea Generale dei Montisti
il 1 Maggio 2005**

Palazzo di Residenza
Bologna - Via Altabella, 21

TITOLO PRIMO

NATURA, OGGETTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

ART. 1

Il Monte del Matrimonio, fondato in Bologna nell'anno 1583 e costituito in ente morale con breve di Papa Sisto V in data 9 maggio 1586, ha per fine precipuo di agevolare il matrimonio ai figli dei montisti o alle persone da essi indicate; ha pure per fine di facilitare l'accesso alla professione religiosa o ad un'attività professionale, secondo le condizioni stabilite nel presente statuto.

ART. 2

Il Monte del Matrimonio non può:

- 1) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- 2) assumere partecipazioni;
- 3) effettuare intermediazioni di cambio;
- 4) effettuare servizi di incasso, pagamenti e trasferimenti di fondi per conto terzi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

ART. 3

È montista colui che effettua il conferimento iniziale.

I montisti debbono essere cittadini italiani, di religione cattolica e di buona condotta; qualora si tratti di

enti, con o senza personalità giuridica, avere la sede principale in Italia. In tutti i casi la richiesta di assumere la qualità di montista deve essere approvata dal consiglio di amministrazione senza obbligo di motivazione e con delibera inappellabile.

Il consiglio di amministrazione fissa l'ammontare massimo della somma dei conferimenti che possono essere complessivamente effettuati a favore di un singolo beneficiario.

Il conferimento può essere effettuato in una o più volte con versamenti il cui ammontare minimo è fissato dal consiglio di amministrazione.

I versamenti successivi a quello iniziale possono farsi, oltre che dall'originario montista, anche da altri.

ART. 4

All'atto del primo conferimento il montista indica la persona del beneficiario. Tale indicazione non può essere successivamente modificata o revocata.

Il beneficiario deve essere di religione cattolica.

Il montista non può indicare se stesso come beneficiario e dichiara, all'atto della domanda, di accettare senza riserva alcuna le disposizioni statutarie.

ART. 5

I conferimenti sono vincolati al conseguimento da parte del beneficiario, prima del compimento del quarantesimo anno di età, di uno dei seguenti fini:

1) il matrimonio contratto secondo il rito cattolico e in conformità delle leggi civili;

2) l'ordine del presbiterato o la solenne professione religiosa ovvero la professione di voti perpetui, a

norma del diritto canonico;

3) il conseguimento della laurea, di un diploma a livello universitario ovvero l'iscrizione ad un albo professionale in conformità delle leggi vigenti;

4) il conseguimento del grado di ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo dell'esercito, della marina, dell'aeronautica o di un altro corpo dello Stato;

5) l'esercizio, per almeno un anno scolastico non interrotto, di insegnamento di ruolo in scuola media, elementare o materna, pubblica o riconosciuta.

In tutti i casi il pagamento delle somme dovute a termini del presente articolo viene effettuato quando il beneficiario abbia compiuta la maggiore età o sia emancipato, anche se il conseguimento di uno dei fini si è verificato in precedenza, fermo il disposto del successivo art. 7.

Qualora all'atto del primo conferimento uno o più dei fini suindicati siano già stati conseguiti, il predetto conferimento e quelli successivi sono vincolati al conseguimento di uno dei restanti.

ART. 6

I singoli conferimenti, fatti in conformità degli articoli precedenti, partecipano agli incrementi di cui all'art. 21 dal giorno del loro versamento, con le modalità precisate al successivo art. 7, e cessano di partecipare agli incrementi quando il beneficiario abbia compiuto il quarantesimo anno di età.

ART. 7

Fatte salve tutte le altre disposizioni del presente statuto, il beneficiario che abbia conseguito uno dei fini previsti all'art. 5 ha diritto al pagamento di una somma

pari ai conferimenti complessivamente effettuati a suo favore, maggiorata degli incrementi maturati fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello nel corso del quale viene presentata la domanda, e degli incrementi maturati nella frazione di anno pure in corso fino alla data della predetta presentazione, questi ultimi conteggiati in base all'ultimo bilancio approvato.

Ferma la facoltà per il beneficiario di rinviare la riscossione o di richiedere un pagamento parziale come previsto al successivo art. 8.

Se il beneficiario muore dopo aver acquisito il diritto previsto nel presente articolo, ma prima che sia stato effettuato il pagamento, detto diritto spetta ai suoi eredi testamentari, o a quelli per legge fino al sesto grado. In mancanza di tali eredi testamentari e per legge il totale a saldo ricade a favore della massa dei conferimenti.

Il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni da quello in cui l'avente diritto ha provate le condizioni per ottenerlo.

Resta salvo il disposto degli artt. 6 e 15.

ART. 8

È facoltà del beneficiario, che abbia conseguito uno dei fini previsti all'art. 5, mantenere in tutto o in parte il conferimento ed i relativi incrementi, continuando a beneficiare di ulteriori versamenti ed a fruire degli incrementi fino al conseguimento di uno degli altri fini previsti allo stesso articolo, e per non più di ulteriori quindici anni, fermo il limite massimo del quarantesimo anno di età stabilito al precedente art. 6. Durante tale quindicennio egli può chiedere in qualsiasi momento, successivo al primo conseguimento del fine, e per l'intero,

il pagamento di una somma pari all'intero conferimento, o parte residua, ed ai relativi incrementi maturati fino al giorno della richiesta.

Per il periodo compreso tra la scadenza del quindicennio e il quarantesimo anno di età sarà corrisposto un terzo degli incrementi relativi maturati secondo il criterio fissato all'art. 7. I restanti due terzi ricadranno a favore della massa dei conferimenti.

L'eventuale conseguimento di un altro fine fra quelli previsti all'art. 5 non costituisce motivo di interruzione o di proroga di tale facoltà.

ART. 9

Il beneficiario che abbia conseguito il diploma finale di scuola media superiore ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età acquisisce la facoltà di riscuotere in qualsiasi momento una somma pari alla metà dei conferimenti, aumentata degli incrementi maturati su detta metà calcolati a norma del precedente art. 7, fermo restando che per tale riscossione vale il disposto del precedente art. 8.

Dal momento della riscossione il deposito residuo resta assoggettato alle altre norme del presente statuto.

ART. 10

Il beneficiario, che abbia compiuto il quarantesimo anno di età senza aver conseguito alcun fine, ha diritto a ricevere una somma pari all'ammontare dei conferimenti effettuati a suo favore, aumentati di un terzo degli incrementi maturati fino a tale data, indipendentemente da quella della richiesta, fermo il disposto del successivo art. 15. I restanti due terzi ricadono a favore della massa

dei conferimenti.

È facoltà del beneficiario di anticipare la predetta richiesta di pagamento a dopo il compimento del trentacinquesimo anno di età.

ART. 11

Qualora il beneficiario sia morto senza che si provi aver conseguito alcun fine, i suoi eredi hanno diritto a riscuotere una somma pari all'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati a favore del loro dante causa, aumentato di un terzo degli incrementi maturati fino alla data della morte, calcolati a norma del precedente art. 7.

I restanti due terzi ricadono a favore della massa dei conferimenti come pure, in mancanza di eredi, come definiti al terzo comma del precedente art. 7, il totale a saldo.

ART. 12

Il consiglio di amministrazione può, in via eccezionale e con delibera inappellabile, autorizzare il pagamento delle somme indicate nel presente titolo a richiesta dell'interessato che deduca gravi e giustificati motivi, tali ritenuti insindacabilmente dallo stesso consiglio.

ART. 13

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare attività idonee a stimolare la migliore conoscenza del Monte e l'afflusso di nuovi conferimenti, favorendo l'effettuazione di particolari servizi e prestazioni a vantaggio dei beneficiari. Ha pure facoltà di decentrare l'attività di promozione e di acquisizione dei conferimenti

in luoghi diversi dalla sede principale.

ART. 14

Le eredità, i legati e le donazioni a favore del Monte del Matrimonio riceveranno la destinazione indicata dai rispettivi autori previa delibera del consiglio di amministrazione che, accertata la rispondenza dell'atto alle finalità dell'ente, ne autorizzi l'accettazione.

ART. 15

Quando sia compiuto l'ottantesimo anno dalla nascita della persona a cui favore i conferimenti furono fatti senza che sia stato chiesto il pagamento a norma del presente statuto, il totale a saldo ricade a favore della massa dei conferimenti.

ART. 16

I versamenti per i quali non siano osservate le disposizioni del presente titolo si considereranno come non avvenuti, e verranno restituiti al conferente senza incremento alcuno.

TITOLO SECONDO

NORME DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

Le attività del Monte devono essere investite preferibilmente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

ART. 18

Viene però eccettuata da tale investimento una somma che, a giudizio dell'amministrazione, sia idonea a servire ai bisogni ordinari di cassa.

Questa somma può essere depositata o investita nel modo che l'amministrazione crederà migliore.

ART. 19

Ciascun esercizio ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Non oltre il mese di marzo deve essere formato il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Il consiglio di amministrazione deve discuterlo ed approvarlo per poi presentarlo all'assemblea la quale deve essere convocata per l'approvazione definitiva a termini del successivo art. 24.

ART. 20

Può essere costituito un fondo di riserva da servire a pagamenti imprevisti o a perdite eventuali.

L'assemblea nell'approvare il consuntivo ne determina l'ammontare.

ART. 21

Approvato il consuntivo, l'avanzo netto dell'esercizio viene imputato ad incremento della somma dei conferimenti, già maggiorati dei rispettivi precedenti avanzi netti, risultante alla fine dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo medesimo, e ciò con decorrenza dalla data dell'assemblea nel corso della quale è stato approvato.

TITOLO TERZO

AMMINISTRATORI

ART. 22

Il Monte è diretto ed amministrato dall'assemblea generale dei montisti, mediante un consiglio di amministrazione.

ART. 23

Fanno parte dell'assemblea tutti i montisti che rivestano tale qualità in quanto titolari di conferimenti eseguiti ed esistenti almeno due giorni prima della data di pubblicazione su di un quotidiano locale del primo avviso di cui al seguente art. 25, purchè siano di piena capacità giuridica, e purchè i conferimenti eseguiti non siano stati restituiti a norma dell'art. 16.

Quando ad un montista siano succeduti più eredi, o quando il primo conferimento sia stato fatto congiuntamente da più persone, ha diritto di far parte dell'assemblea uno solo di essi, che sarà quello designato all'uopo per iscritto da tutti gli altri o, in difetto di tale designazione, il più anziano di essi.

ART. 24

L'assemblea è convocata in via ordinaria di norma entro il mese di aprile di ogni anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo reputi

opportuno, o ne facciamo domanda almeno trenta montisti.

ART. 25

La convocazione si fa dal priore presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale della città di Bologna. Esso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere pubblicato per due volte; tra la prima e la seconda pubblicazione devono intercorrere almeno cinque giorni, e fra la seconda ed il giorno dell'adunanza almeno cinque giorni.

Lo stesso avviso può contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della seconda convocazione, per il caso occorra.

ART. 26

Potranno intervenire all'assemblea i montisti che abbiano ritirato dagli uffici del Monte, nei giorni ed ore fissati dall'avviso di convocazione, il certificato che comprovi la loro qualità a norma del primo comma del precedente art. 23.

Ogni montista può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta da altro montista, purchè questo non sia amministratore nè dipendente del Monte del Matrimonio. Ogni montista non può essere portatore di più di due deleghe.

Gli enti possono intervenire in persona del presidente o di chi ne fa le veci o altra persona regolarmente delegata a termini dei loro statuti; in tutti i casi deve trattarsi di persona di religione cattolica e cittadino italiano.

ART. 27

Quando si tratti di modificazioni dello statuto le

deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non sono presenti almeno quaranta montisti, compresi almeno sei consiglieri.

Qualora non si raggiunga questo numero, ha luogo una seconda convocazione, nella quale le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno diciotto montisti, compresi almeno cinque consiglieri.

ART. 28

In tutti gli altri casi le deliberazioni sono valide nella prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 29

L'assemblea è presieduta dal priore presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Funge da segretario il direttore degli uffici e sono nominati due scrutatori, i quali col presidente dell'assemblea e col segretario approvano e firmano il verbale.

Quando si tratti di modificazioni allo statuto il verbale deve essere redatto da un notaio.

ART. 30

Le deliberazioni riguardanti modificazioni allo statuto non sono valide se non prese coi due terzi dei voti favorevoli dei votanti; tutte le altre lo sono con la metà più uno. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

ART. 31

Ogni intervenuto ha un solo voto qualunque sia il numero e l'ammontare dei conferimenti da lui fatti.

Trattandosi di oggetti personali la votazione deve farsi per voti segreti; in tutti gli altri casi col metodo che sceglierà il presidente dell'assemblea o che determinerà l'assemblea stessa su domanda di almeno cinque dei suoi componenti.

ART. 32

L'assemblea:

1) provvede alle nomine del consiglio di amministrazione, e di due revisori effettivi e due supplenti del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso;

2) delibera sull'approvazione del consuntivo e sull'ammontare del fondo di riserva, dietro proposta del consiglio e riferimento dei revisori;

3) delibera sulle modificazioni allo statuto;

4) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti dal consiglio.

ART. 33

Il consiglio di amministrazione si compone di dodici membri eletti dall'assemblea a voti segreti, ed è rinnovabile ogni anno per una quarta parte.

Almeno nove consiglieri debbono aver avuto per almeno quindici anni, anche non consecutivi, la loro residenza in provincia di Bologna.

ART. 34

I consiglieri durano in carica quattro anni dal giorno della loro nomina da parte dell'assemblea.

Se durante il quadriennio un consigliere perde la qualità di montista a norma del primo comma dell'art. 23, rimane in carica sino alla fine del quadriennio.

I consiglieri però decadono dalla carica quando per un anno non interrotto non siano intervenuti, ancorchè per giusti impedimenti, almeno alla metà delle adunanze, detratte quelle tenute durante il periodo per cui essi abbiano ottenuto dal consiglio un espresso congedo.

In caso di decadenza, decesso o rinuncia di un consigliere durante il quadriennio, il consiglio procede alla cooptazione di un nuovo consigliere, il quale entra in carica immediatamente, e vi resta fino alla prima assemblea ordinaria successiva. Tale assemblea procede alla sua conferma od alla nomina di altro consigliere.

Il consigliere così nominato dura in carica fino alla fine del quadriennio relativo a quello da lui sostituito.

ART. 35

Alla fine della prima annata d'ufficio che si compie dopo un'elezione generale scadono di carica i tre consiglieri più anziani; alla fine della seconda i tre più anziani rimasti, e così pure alla fine della terza; alla fine della quarta i tre ultimi.

I consiglieri sono rieleggibili.

L'anzianità decorre dal giorno della prima elezione non interrotta. In caso di pari anzianità di nomina si ha riguardo a quella di età.

ART. 36

I consiglieri eleggono nella prima adunanza successiva all'assemblea ordinaria nel loro novero ed a voti segreti il priore presidente ed il vicepresidente, i quali

restano in carica per un anno e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

Qualora il priore presidente ed il vicepresidente non volessero o non potessero continuare per tutto l'anno nell'ufficio, si procederà nel modo stesso ad una nuova elezione per il rimanente periodo dell'anno.

ART. 37

Al priore presidente, o al vicepresidente in caso di suo impedimento, spettano la firma dell'ente e la sua rappresentanza in giudizio.

ART. 38

Il consiglio di amministrazione è convocato dal priore presidente, o dal vicepresidente in caso di suo impedimento, ogni qualvolta lo creda opportuno, mediante inviti personali contenenti gli oggetti da trattarsi.

Deve inoltre essere convocato quando lo richieda almeno la metà dei consiglieri in attività di ufficio.

La convocazione di regola, e salvi i casi d'urgenza, deve farsi tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 39

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga almeno la metà dei consiglieri in attività di ufficio, e sono presiedute dal priore presidente o dal vicepresidente in caso di suo impedimento.

In ciascuna di esse il presidente nomina due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Fanno eccezione le adunanze relative alle proposte di modificazioni dello statuto, che sono valide quando vi intervengano almeno due terzi dei consiglieri in attività di ufficio e le cui deliberazioni sono prese col voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Le votazioni si fanno nei modi che stabilirà di mano in mano il presidente, ad eccezione di quelle che trattano oggetti personali che devono farsi per voti segreti.

Per la redazione del verbale funge da segretario il direttore degli uffici o, in caso di sua assenza, un consigliere all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

ART. 40

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

1) le deliberazioni indicate negli articoli 3, 13, 14, 17, 18 e 19 del presente statuto;

2) la nomina, revoca e dimissioni del direttore degli uffici ed i relativi emolumenti;

3) la nomina, revoca e dimissioni degli impiegati ed i relativi stipendi;

4) la risoluzione delle questioni relative ai conferimenti;

5) la formazione dei regolamenti e la esatta osservanza di essi e del presente statuto;

6) l'autorizzazione al priore presidente o chi per esso a stare in giudizio per cause eccedenti la semplice amministrazione;

7) le proposte di modificazioni dello statuto;

8) tutte le altre deliberazioni che il priore presidente crederà di provocare.

È facoltà del consiglio di amministrazione, ove

venga a mancare il direttore degli uffici, nominare nel proprio ambito un consigliere avente il compito di sovrintendere al funzionamento degli uffici e di svolgere le attività di segretario devolute da questo statuto al direttore degli uffici. A tale consigliere, che assume il titolo di consigliere segretario, il consiglio può attribuire una medaglia di presenza determinandone l'ammontare.

ART. 41

Le deliberazioni sono esecutive appena prese.

I verbali sono seduta stante approvati e firmati da tutti gli intervenuti, oppure sono approvati dal consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

In ogni caso i verbali sono firmati anche dal segretario.

ART. 42

Ogni altra funzione amministrativa è di competenza del priore presidente, il quale veglierà anche all'esecuzione delle deliberazioni. In caso di suo impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Il priore presidente ha facoltà di delegare, di volta in volta, o per le incombenze di una determinata specie, un altro membro dell'amministrazione.

ART. 43

In caso di impedimento del priore presidente e del vicepresidente, li sostituisce il consigliere più anziano per carica, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 35, che assume la veste di consigliere anziano.

ART. 44

Chi ha ricoperto la carica di priore presidente o di vicepresidente o, per almeno due mandati interi, di consigliere eletto, e ha cessato di esserlo, è nominato in forza del presente statuto, e per tutta la durata della sua vita, consigliere onorario con voto consultivo anche se, nel frattempo, ha persa la qualità di montista come definita al primo comma dell'art. 23.

ART. 45

Il consiglio di amministrazione è coadiuvato da una consulta, cui esso chiama a partecipare (in numero non superiore a quaranta) con apposita delibera i montisti che si siano segnalati per loro particolari benemerienze verso il Monte del Matrimonio e le istituzioni e realtà della città di Bologna e della sua provincia.

La consulta del Monte del Matrimonio, in stretto collegamento col consiglio di amministrazione (i cui componenti hanno diritto di assistere alle riunioni di essa), ha il compito di seguire ed assecondare le attività del Monte e di formulare ogni proposta che ritenga idonea al rafforzamento ed alla migliore diffusione dell'ente.

La consulta è presieduta dal priore presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o, in caso di impedimento di entrambi, dal consigliere anziano, come definito al precedente art. 35, e si riunisce almeno due volte all'anno su delibera del consiglio di amministrazione, e obbligatoriamente prima di ogni assemblea.

I membri della consulta rimangono in carica tre anni dalla nomina e sono rinnovabili anche se, nel frattempo, hanno perso la qualità di montisti a norma del primo comma dell'art. 23.

TITOLO QUARTO

REVISORI DEL BILANCIO

ART. 46

I revisori del bilancio, nominati ogni anno dall'assemblea convocata per l'approvazione del consuntivo, hanno attribuzioni di vigilanza e di controllo; in particolare essi devono:

- 1) procedere a saltuarie improvvise verifiche della cassa e dei valori;
- 2) procedere ad una revisione della gestione in occasione della compilazione del consuntivo e riferirne all'assemblea dei montisti;
- 3) riferire al consiglio di amministrazione eventuali proposte ed osservazioni.

I revisori potranno adempiere alle loro incombenze anche singolarmente, eccezion fatta per il disposto del n. 2).

Ai revisori spetta un compenso determinato dall'assemblea contestualmente alla loro nomina come stabilito al precedente art. 32.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47

Il presente statuto ha effetto dal giorno della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti in base alle norme statutarie previgenti.



Palazzo di Residenza
Bologna - Via Altabella, 21